

allo Stato; ed in seguito sarà accresciuto dalle somme che saranno per ricavarsi dalla vendita dei beni demaniali e dai canoni ecclesiastici ancora non alienati, e da altri cespiti;

« 4° Lo Stato verserà ogni anno al *Fondo Nazionale* la somma di dieci milioni;

« 5° Fino a quando il *Fondo per il culto* non avrà adempiuto a tutti gli impegni cui è tenuto per legge, il *Fondo Nazionale* gli verserà annualmente la somma necessaria ad integrare l'eventuale deficienza del suo bilancio;

« 6° La Banca d'Italia ed i Banchi di Napoli e di Sicilia saranno tenuti a concedere, d'accordo con l'amministrazione del *Fondo Nazionale* e con le debite garanzie, i beni rustici, di cui dispongono, ai fini della colonizzazione interna. »

(Non è approvato).

Presidente. Ora passiamo alla discussione dell'allegato A.

Art. 1.

« Il dazio sul consumo dei prodotti farinacei (farine, pane e paste, di frumento o di altri cereali), imposto dai Comuni in base agli articoli 12 e 13 della legge (testo unico) 15 aprile 1897, n. 161, cesserà di essere applicato nei termini e secondo le norme stabilite dal seguente articolo 2.

« Dal giorno della pubblicazione della presente legge i Comuni non potranno più imporre alcun nuovo o maggiore dazio sui detti prodotti farinacei, e non potranno più riscuotere su di essi se non quei dazi che già fossero regolarmente approvati e applicati al 1° novembre 1901. »

(È approvato.)

Art. 2.

« La cessazione del dazio sui farinacei avrà effetto gradatamente, e cioè:

A) *Per i Comuni chiusi*, salvo le eccezioni indicate nell'articolo 5, il dazio sulle farine di frumento, e proporzionalmente quello sugli altri farinacei:

dal 1° luglio 1902 sarà ridotto alla misura di lire due al quintale;

dal 1° luglio 1903 sarà ridotto alla misura di una lira per quintale;

e col 30 giugno 1904 cesserà interamente di avere effetto.

B) *Nei Comuni aperti* il dazio sulle farine e sugli altri prodotti farinacei cesserà interamente col 31 dicembre 1902. »

Su questo articolo, gli onorevoli Salandra, Ferrero di Cambiano, Di San Giuliano, Vagliasindi, Tedesco, Montagna, Paganini, Maury, Biancheri e Mezzacapo hanno proposto il seguente emendamento sostitutivo:

« La cessazione del dazio sui farinacei nei Comuni chiusi avrà effetto, salvo l'eccezione di cui all'articolo 5:

« dal 1° luglio 1902 nei Comuni, in cui il dazio attuale sulle farine di frumento non superi lire 2 per quintale;

« dal 1° luglio 1903 nei Comuni, in cui il dazio attuale sulle farine di frumento non superi lire 3 per quintale;

« dal 1° luglio 1904 nei Comuni, in cui il dazio attuale sulle farine di frumento superi lire 3 per quintale.

« Nei Comuni aperti il dazio sui farinacei cesserà interamente col 31 dicembre 1902. »

L'onorevole Salandra ha facoltà di svolgere questo emendamento.

Salandra. Dico, in due parole, il concetto di questo emendamento. Esso tende ad impedire che, sminuzzando in parecchi tempi l'abolizione del dazio di consumo sulle farine, il vantaggio per i contribuenti, cioè per i consumatori, si sperda, ed a far sì che, invece, questo vantaggio si risenta dai consumatori effettivamente, senza però costringere i Comuni, i quali hanno un dazio alto, ad abolirlo in breve tempo. Mi spiego meglio con un esempio; e così sarà anche più breve il mio discorso.

Prendiamo Napoli; Napoli ha un dazio di 4 lire. Secondo il sistema del Governo esso si ridurrebbe a due lire al 1° luglio 1902, ad una lira il 1° luglio 1903 e cesserebbe il 1° luglio 1904; due centesimi di meno adunque nel primo anno, un centesimo nell'anno seguente ed un altro centesimo nell'anno successivo; e secondo ogni probabilità l'effetto sul prezzo del pane, che poi è quello per cui si fa sopra tutto questa riforma tributaria, andrebbe sperduto, perchè probabilmente non si riuscirà ad ottenere una riduzione del prezzo del pane che riesca di vero sollievo ai consumatori.

Invece il sistema che io propongo tende ad operare volta per volta la soppressione completa dei dazi. Se a Napoli, per continuare nello stesso esempio, voi togliete a un tratto tutto intero il dazio sulle farine voi potete far ribassare di 4 centesimi il prezzo del pane, specialmente se mettete questa disposizione in relazione all'articolo aggiuntivo che io pure ho proposto, e pel